



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA REGIONE
LIGURIA



Ministero della Giustizia



**ORDINE REGIONALE DEI
DOTTORI AGRONOMI DOTTORI FORESTALI
DELLA LIGURIA**

Ente Pubblico autonomo
di autogoverno della categoria

SCHEDA DI CANDIDATURA

Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali della LIGURIA
Via Cesarea 5/7 16121 Genova
protocollo.odaf.ordineliguria@conafpec.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

La sottoscritta/Il sottoscritto
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Il sottoscritto Dottore Agronomo/ Dottore Forestale
C.F.

nato/a il.....

residente a.....in via

iscritto alla Sezionedell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Liguria

con anzianità di iscrizione a far data dall'anno

PROPONE

la propria candidatura per le elezioni di rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali della Liguria per il quadriennio 2026-2030.

A TAL FINE DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- a) di AVERE – NON AVERE rapporto di lavoro dipendente (cancellare la voce che non interessa)
- b) di NON aver svolto la funzione di consigliere dell'Ordine Territoriale nei due mandati elettorali consecutivi immediatamente precedenti
- c) di non avere in corso provvedimenti di sospensione dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Liguria
- d) di non avere alcuna incompatibilità con il ruolo di Consigliere dell'Ordine Territoriale secondo quanto previsto dall'Art. 30 del codice deontologico dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

Allega alla presente fotocopia del Documento di Riconoscimento in corso di validità

Luogo e data _____

FIRMA _____

1. Consiglieri che stanno completando con la attuale consigliatura il loro primo mandato possono candidarsi per le prossime elezioni (2026-2030), e non potranno, se eletti, candidarsi per quelle successive (2031-2034), per effetto della L. 169-2005 sul limite dei due mandati consecutivi;
2. Consiglieri che stanno completando con la attuale consigliatura il loro secondo mandato consecutivo non possono candidarsi per le prossime elezioni (2026-2030) per effetto della L. 169-2005 sul limite dei due mandati consecutivi e potranno candidarsi per quelle successive (2031-2034);
3. per il conteggio dei mandati consecutivi, sono comunque da considerarsi valide anche le consigliature svolte in modo parziale (per dimissioni o per subentro);
4. sono da considerarsi comunque mandati consecutivi anche nel caso un iscritto abbia ricoperto la carica di consigliere in più Ordini territoriali, ovvero sia nel caso di trasferimenti in altri Ordini territoriali, sia nel caso di fusioni di Ordini territoriali.